



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
Via Antonio Rivellini, ingresso 5 – Palazzo CONI
82100 Benevento
Tel. 0824 364109 - Fax 0824 364708
Sito Internet: www.figc-campania.it



Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale n. 16 del 5 Novembre 2015

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA

Al campionato in oggetto, risultano iscritte n. 25 società che sono state suddivise nei seguenti due gironi:

GIRONE A	GIRONE B
ASD POL. S. LORENZELLO	ASD ATL. BRIGANTE
ASD SANFRAMONDI CALCIO	ASD VIRTUS BENEVENTO
ASD MUTRIA SPORT	ASD COLLE SANNITA
ASD G. IANNUCCI	ASD GENEROSO SIMEONE
ASD REAL AIROLA	ASD CLUB ATLETICO S. GIORGIO
ASD S. SALVATORE CALCIO	ASD S. GIORGIO DEL SAN. 1965
ASD BONEA UNITED	ASD FRAGNETO L'ABATE
ASD ATLETICO CIRIGNANO	ASD POL. ARPAISE
ASD POL. FAICCHIO	USD APICE CALCIO 1964
ASD VICTORIA MONTESARCHIO	ASD ATL. FOIANO
ASD UNITED GIANNI LOIA	ASD CASTELFRANCO CALCIO
ASD CASTELCAMPAGNANO	ASD SPORTING PIETRELCINA B
	ASD SPORTING PAGO VEIANO B

In allegato al presente C.U. di cui sono parte integrante si pubblicano i calendari del Campionato che avrà inizio sabato 14 Novembre e domenica 15 Novembre 2015.

ORARIO FEDERALE

DAL 25 OTTOBRE	2015	ore	14.30
“ 31 GENNAIO	2016	“	15.00
“ 27 MARZO	2016	“	16.00
“ 24 APRILE	2015	“	16.30

MODELLO “MINI REFERTO”

Allegato al presente C.U., di cui è parte integrante, si allega il modello del “Mini Referto” che dovrà essere consegnato all'arbitro che provvederà a compilarlo e riconsegnato alle società al termine delle gare.

ADEMPIMENTI TECNICO ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Il Consiglio Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Il Consiglio Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i Campionati – ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro – **quelli di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza.**

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco, ha disposto la seguente priorità :

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniore";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniore";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniore";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

SGOMBERO DELLA NEVE

Le società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di giuoco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, le Divisioni ed i Comitati sono autorizzati a disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, **con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.**

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI - NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di giuoco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale - ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), *a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale*, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino del Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);
- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata. Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2011/2012, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia. Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2009/2010, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- LICENZA DI AGIBILITÀ (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2015/2016 – CAMPI A PORTE CHIUSE

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** dei Campionati 2014/2015 è **consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia alla gara di finale regionale di Coppa Italia, il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di ventotto unità.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

ORARIO DELLE GARE

L'orario federale d'inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale e sarà identico a quello fissato per le gare dei Campionati Nazionali dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dei Campionati.

La disputa di gare con orario d'inizio in notturna, limitatamente alle gare Provinciali è riservata alla facoltà delle società ospitanti.

Alla Delegazione Provinciale è riservata la facoltà di revocare, in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questa Delegazione e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, la Delegazione Provinciale ha disposto, anche per la stagione sportiva 2009/2010, che il recupero delle gare sia

effettuato l' **undicesimo giorno** successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine.

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività. Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico: "Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara". La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.** L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). **La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.**

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria**, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.

Alle società è raccomandato, per quanto possibile, che sia presente nel recinto di giuoco il medico sociale della squadra.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C."

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. *Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).*

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **Le società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori. La responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questa Delegazione.**

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.*

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R. (a tale riguardo, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il G.S. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti), si trascrivono, di seguito, le **"Decisioni F.I.G.C." in ordine ai commi di riferimento della norma (art. 72, N.O.I.F. – Tenuta di giuoco dei calciatori):**

1) I calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata della stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa.

2) Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, invece, apporre sugli stessi non più di TRE marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti Organi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (consultare l'apposito paragrafo sul presente Comunicato Ufficiale).

3) L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare l'inibizione a partecipare alla gara. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'Organo competente.

Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo Territoriale), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, in data odierna il Comunicato Ufficiale n. 2, con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica. Ciò in ragione del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale;

dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;

della pubblicazione ed affissione all'albo della Delegazione Provinciale di apposito Comunicato Ufficiale;

della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania e la Delegazione Provinciale hanno disposto quanto segue:

per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi.

Ad esempio: 15/12/1982 – CANNAVARO Fabio – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: nato il 15/12/1982;

25/06/1989 - CANNAVARO Fabio – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome: nato il 25/06/1989;

le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute alla Delegazione provinciale – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;

per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ART. 55 – N.O.I.F. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda ed **ULTIMA** istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso**.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificate a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI

Per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F., *fermo restando le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F.*

Gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2010/2011, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

È fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi è comunque stabilito fin d'ora in **domenica 21 giugno 2016**.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato **l'obbligo dell'uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione si rimanda all'apposito paragrafo pubblicato su questo C.U.

Si riportano – di seguito – le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo legittimata, o da un Notaio;
- **mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.**

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il modello, per la richiesta della tessera plastificata.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono in ambito nazionale e regionale, organizzati dalla Divisione Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, è **consentita la SOSTITUZIONE DI TRE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO**.

Nel corso delle gare del *Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista)* organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate **cinque sostituzioni** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare organizzate dalle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, nonché in quelle riservate ai **calciatori di sesso femminile** in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra, **possono essere sostituiti fino ad un massimo di CINQUE CALCIATORI indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

Nel corso delle gare del Campionato di Seconda Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, possono essere effettuate **SOLTANTO TRE SOSTITUZIONI** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

“PANCHINA ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2012/2013 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, - Campionato Juniores, Nazionale, Regionale e Provinciale, - Campionato di Attività Mista, Regionale e Provinciale, - Campionato, Regionale e Provinciale, di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”)**.

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori: - nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;

- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;

- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale).

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale. Esso è composto dal Fiduciario regionale, dal Vice-Fiduciario regionale e dai Delegati Provinciali. L'orario di ricevimento dell'Ufficio per i dirigenti di società, gli incaricati degli Enti o dei Comuni interessati a richiedere informazioni in argomento, è fissato **dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dei giorni di mercoledì e venerdì** di ogni settimana, previo appuntamento, anche telefonico. Si precisa che il ricevimento di società negli indicati orari è riservato **esclusivamente** allo specifico argomento dei campi sportivi (richieste di sopralluogo tecnico, di verifiche, di informazioni, di notizie in ordine alla legislazione in materia, ai Regolamenti tecnico – impiantistici del C.O.N.I., all'Istituto per il Credito Sportivo, ecc.).

Si invitano le società, in considerazione della penuria e del carente livello qualitativo degli impianti riservati al calcio dilettantistico e giovanile nella nostra regione, ad attivare ogni possibile iniziativa, facendo leva anche sull'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania.

Si precisa, infine, che la tassa forfettaria, per ogni singolo sopralluogo tecnico su un campo sportivo, richiesto da un Comune, da un Ente o da un privato, è fissata in **€ 100,00**, da versare al C.R. Campania a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato *L.N.D. - C.R. Campania*.

Il sopralluogo eventualmente richiesto da una società del C.R. Campania sarà effettuato, previa verifica della capienza sul conto, senza necessità di preventivo versamento, con addebito sul conto della società istante dell'importo dell'effettivo rimborso, non forfettizzato negli indicati **€ 100,00**.

CAMPI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – **devono avere la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega medesima**.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2012/2013, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva**.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VI "La disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal 31 agosto 2014.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** Le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali le Divisioni, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali dovranno riportare integralmente:

- tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale e dalla Commissione Disciplinare Territoriale;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazioni.

AMMENDE

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– **Campionato di Terza Categoria:**

1^a rinuncia € 150,00

2^a rinuncia € 250,00

3^a rinuncia € 500,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale (con riferimento alla terza rinuncia).

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura fino a dieci volte quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2009/2010, con esclusione dei Campionati non elencati:

TERZA CATEGORIA € 60,00

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

N.B.: Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni in argomento, ad evitare interventi d'ufficio da parte del C.R. Campania.

Pubblicato in Benevento, affisso all'albo della Delegazione Provinciale ed inserito sul *Sito Internet del C.R. Campania* il 5 Novembre 2015.

Il Delegato
(Antonio Giorgione)

CAMPIONATO : TERZA CATEGORIA GIRONE : -A-

1ª GIORNATA

A. 15/11/2015

R. 14/02/2016

A. CIRIGNANO	REAL AIROLA
BONEA UNITED	V. MONTESARCHIO
CASTELCAMPAGNANO	S. SALVATORE CALCIO
G. IANNUCCI	S. LORENZELLO
POL. FAICCHIO	UNITED G. LOIA
SANFRAMONDI CALCIO	MUTRIA SPORT

2ª GIORNATA

A. 22/11/2015

R. 21/02/2016

MUTRIA SPORT	CASTELCAMPAGNANO
REAL AIROLA	POL. FAICCHIO
S. LORENZELLO	BONEA UNITED
S. SALVATORE CALCIO	G. IANNUCCI
UNITED G. LOIA	SANFRAMONDI CALCIO
V. MONTESARCHIO	A. CIRIGNANO

3ª GIORNATA

A. 29/11/2015

R. 28/02/2016

A. CIRIGNANO	BONEA UNITED
CASTELCAMPAGNANO	UNITED G. LOIA
G. IANNUCCI	MUTRIA SPORT
POL. FAICCHIO	V. MONTESARCHIO
S. SALVATORE CALCIO	S. LORENZELLO
SANFRAMONDI CALCIO	REAL AIROLA

4ª GIORNATA

A. 06/12/2015

R. 06/03/2016

BONEA UNITED	POL. FAICCHIO
MUTRIA SPORT	S. SALVATORE CALCIO
REAL AIROLA	CASTELCAMPAGNANO
S. LORENZELLO	A. CIRIGNANO
UNITED G. LOIA	G. IANNUCCI
V. MONTESARCHIO	SANFRAMONDI CALCIO

5ª GIORNATA

A. 13/12/2015

R. 13/03/2016

CASTELCAMPAGNANO
G. IANNUCCI
MUTRIA SPORT
POL. FAICCHIO
S. SALVATORE CALCIO
SANFRAMONDI CALCIO

V. MONTESARCHIO
REAL AIROLA
S. LORENZELLO
A. CIRIGNANO
UNITED G. LOIA
BONEA UNITED

6ª GIORNATA

A. 20/12/2015

R. 03/04/2016

A. CIRIGNANO
BONEA UNITED
REAL AIROLA
S. LORENZELLO
UNITED G. LOIA
V. MONTESARCHIO

SANFRAMONDI CALCIO
CASTELCAMPAGNANO
S. SALVATORE CALCIO
POL. FAICCHIO
MUTRIA SPORT
G. IANNUCCI

7ª GIORNATA

A. 10/01/2016

R. 10/04/2016

CASTELCAMPAGNANO
G. IANNUCCI
MUTRIA SPORT
S. SALVATORE CALCIO
SANFRAMONDI CALCIO
UNITED G. LOIA

A. CIRIGNANO
BONEA UNITED
REAL AIROLA
V. MONTESARCHIO
POL. FAICCHIO
S. LORENZELLO

8ª GIORNATA

A. 17/01/2016

R. 17/04/2016

A. CIRIGNANO
BONEA UNITED
POL. FAICCHIO
REAL AIROLA
S. LORENZELLO
V. MONTESARCHIO

G. IANNUCCI
S. SALVATORE CALCIO
CASTELCAMPAGNANO
UNITED G. LOIA
SANFRAMONDI CALCIO
MUTRIA SPORT

9ª GIORNATA

A. 24/01/2016

R. 24/04/2016

CASTELCAMPAGNANO
G. IANNUCCI
MUTRIA SPORT
REAL AIROLA
S. SALVATORE CALCIO
UNITED G. LOIA

SANFRAMONDI CALCIO
POL. FAICCHIO
BONEA UNITED
S. LORENZELLO
A. CIRIGNANO
V. MONTESARCHIO

10ª GIORNATA

A. 31/01/2016

R. 01/05/2016

A. CIRIGNANO	MUTRIA SPORT
BONEA UNITED	UNITED G. LOIA
CASTELCAMPAGNANO	S. LORENZELLO
POL. FAICCHIO	S. SALVATORE CALCIO
SANFRAMONDI CALCIO	G. IANNUCCI
V. MONTESARCHIO	REAL AIROLA

11ª GIORNATA

A. 07/02/2016

R. 08/05/2016

G. IANNUCCI	CASTELCAMPAGNANO
MUTRIA SPORT	POL. FAICCHIO
REAL AIROLA	BONEA UNITED
S. LORENZELLO	V. MONTESARCHIO
S. SALVATORE CALCIO	SANFRAMONDI CALCIO
UNITED G. LOIA	A. CIRIGNANO

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 2015/2016

GIRONE A

N.	SOCIETA'	CAMPO	COMUNE	GIORNO	ORARIO
1	ASD POL. S. LORENZELLO	COMUNALE	S. LORENZELLO	SAB	FED
2	ASD SANFRAMONDI CALCIO	S. FILIPPO NERI	GUARDIA SANFRAMONDI	DOM	FED
3	ASD MUTRIA SPORT	COMUNALE	CUSANO MUTRI	DOM	FED
4	ASD G. IANNUCCI	DA INDICARE		DOM	FED
5	ASD REAL AIROLA	COMUNALE	AIROLA	SAB	FED
6	ASD S. SALVATORE CALCIO	COMUNALE	S. SALVATORE TELESINO	DOM	FED
7	ASD BONEA UNITED	COMUNALE	BONEA	SAB	FED
8	ASD ATLETICO CIRIGNANO	ALLEGRETTO	MONTESARCHIO	SAB	FED
9	ASD POL. FAICCHIO	S. M. CHIAZZANO	FAICCHIO	DOM	FED
10	ASD VICTORIA MONTESARCHIO	RUSSO	PAOLISI	DOM	FED
11	ASD UNITED GIANNI LOIA	G. LOIA	TOCCO CAUDIO	DOM	FED
12	ASD CASTELCAMPAGNANO	COMUNALE	CASTELCAMPAGNANO (CE)	SAB	FED

1ª GIORNATA

A. 15/11/2015

R. 21/02/2016

CASTELFRANCO CALCIO
CLUB ATLETICO S. GIORGIO
FRAGNETO L'ABATE
POL. ARPAISE
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
SPORTING PIETRELCINA B
Riposa : COLLE SANNITA

A. FOIANO
G. SIMEONE
S. GIORGIO DEL SANNIO
V. BENEVENTO
APICE
A. BRIGANTE

2ª GIORNATA

A. 22/11/2015

R. 28/02/2016

A. BRIGANTE
A. FOIANO
APICE
G. SIMEONE
S. GIORGIO DEL SANNIO
V. BENEVENTO
Riposa : CASTELFRANCO CALCIO

CLUB ATLETICO S. GIORGIO
FRAGNETO L'ABATE
SPORTING PIETRELCINA B
POL. ARPAISE
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
COLLE SANNITA

3ª GIORNATA

A. 29/11/2015

R. 06/03/2016

CLUB ATLETICO S. GIORGIO
COLLE SANNITA
FRAGNETO L'ABATE
POL. ARPAISE
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
SPORTING PIETRELCINA B
Riposa : V. BENEVENTO

APICE
G. SIMEONE
CASTELFRANCO CALCIO
A. BRIGANTE
A. FOIANO
S. GIORGIO DEL SANNIO

4ª GIORNATA

A. 06/12/2015

R. 13/03/2016

A. BRIGANTE
A. FOIANO
APICE
CASTELFRANCO CALCIO
G. SIMEONE
S. GIORGIO DEL SANNIO
Riposa : FRAGNETO L'ABATE

COLLE SANNITA
SPORTING PIETRELCINA B
POL. ARPAISE
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
V. BENEVENTO
CLUB ATLETICO S. GIORGIO

5ª GIORNATA

A. 13/12/2015

R. 20/03/2016

CLUB ATLETICO S. GIORGIO
COLLE SANNITA
POL. ARPAISE
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
SPORTING PIETRELCINA B
V. BENEVENTO
Riposa : G. SIMEONE

A. FOIANO
APICE
S. GIORGIO DEL SANNIO
FRAGNETO L'ABATE
CASTELFRANCO CALCIO
A. BRIGANTE

6ª GIORNATA

A. 20/12/2015

R. 03/04/2016

A. BRIGANTE
A. FOIANO
APICE
CASTELFRANCO CALCIO
FRAGNETO L'ABATE
S.GIORGIO DEL SANNIO
Riposa : SPORTING PAGO VEIANO 2011 B

G. SIMEONE
POL. ARPAISE
V. BENEVENTO
CLUB ATLETICO S. GIORGIO
SPORTING PIETRELCINA B
COLLE SANNITA

7ª GIORNATA

A. 06/01/2016

R. 10/04/2016

CLUB ATLETICO S. GIORGIO
COLLE SANNITA
G. SIMEONE
POL. ARPAISE
SPORTING PIETRELCINA B
V. BENEVENTO
Riposa : A. BRIGANTE

FRAGNETO L'ABATE
A. FOIANO
APICE
CASTELFRANCO CALCIO
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
S. GIORGIO DEL SANNIO

8ª GIORNATA

A. 10/01/2016

R. 17/04/2016

A. FOIANO
APICE
CASTELFRANCO CALCIO
FRAGNETO L'ABATE
S.GIORGIO DEL SANNIO
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
Riposa : SPORTING PIETRELCINA B

V. BENEVENTO
A. BRIGANTE
COLLE SANNITA
POL. ARPAISE
G. SIMEONE
CLUB ATLETICO S. GIORGIO

9ª GIORNATA

A. 17/01/2016

R. 24/04/2016

A. BRIGANTE
CLUB ATLETICO S. GIORGIO
COLLE SANNITA
G. SIMEONE
POL. ARPAISE
V. BENEVENTO
Riposa : APICE

S. GIORGIO DEL SANNIO
SPORTING PIETRELCINA B
FRAGNETO L'ABATE
A. FOIANO
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
CASTELFRANCO CALCIO

10ª GIORNATA

A. 24/01/2016

R. 01/05/2016

A. FOIANO
CASTELFRANCO CALCIO
FRAGNETO L'ABATE
S. GIORGIO DEL SANNIO
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
SPORTING PIETRELCINA B
Riposa : CLUB ATLETICO S. GIORGIO

A. BRIGANTE
G. SIMEONE
V. BENEVENTO
APICE
COLLE SANNITA
POL. ARPAISE

11ª GIORNATA

A. 31/01/2016

R. 08/05/2016

A. BRIGANTE
APICE
COLLE SANNITA
G. SIMEONE
POL. ARPAISE
V. BENEVENTO
Riposa : S. GIORGIO DEL SANNIO

CASTELFRANCO CALCIO
A. FOIANO
SPORTING PIETRELCINA B
FRAGNETO L'ABATE
CLUB ATLETICO S. GIORGIO
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B

12ª GIORNATA

A. 07/02/2016

R. 15/05/2016

A. FOIANO
CASTELFRANCO CALCIO
CLUB ATLETICO S. GIORGIO
FRAGNETO L'ABATE
SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
SPORTING PIETRELCINA B
Riposa : POL. ARPAISE

S. GIORGIO DEL SANNIO
APICE
COLLE SANNITA
A. BRIGANTE
G. SIMEONE
V. BENEVENTO

13ª GIORNATA

A. 14/02/2016

A. BRIGANTE
APICE
COLLE SANNITA
G. SIMEONE
S. GIORGIO DEL SANNIO
V. BENEVENTO
Riposa : A. FOIANO

R. 22/05/2016

SPORTING PAGO VEIANO 2011 B
FRAGNETO L'ABATE
POL. ARPAISE
SPORTING PIETRELCINA B
CASTELFRANCO CALCIO
CLUB ATLETICO S.GIORGIO

CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA 2015/2016

GIRONE B

N.	SOCIETA'	CAMPO	COMUNE	GIORNO	ORARIO
1	ASD ATL. BRIGANTE	COMUNALE	PITRELCINA	SAB	FED
2	ASD VIRTUS BENEVENTO	MELLUSI 1	BENEVENTO	SAB	FED
3	ASD COLLE SANNITA	LA SALVATA	CIRCELLO	DOM	FED
4	ASD GENEROSO SIMEONE	COMUNALE	CASTELPOTO	DOM	FED
5	ASD CLUB ATLETICO S. GIORGIO	COMUNALE	S. GIORGIO LA MOLARA	DOM	FED
6	ASD S. GIORGIO DEL SAN. 1965	COMUNALE	S. GIORGIO DEL SANNIO	SAB	FED
7	ASD FRAGNETO L'ABATE	COMUNALE	FRAGNETO L'ABATE	DOM	FED
8	ASD POL. ARPAISE	LIZZA	S. GIOVANNI DI CEP	SAB	FED
9	USD APICE CALCIO 1964	ZAMPETTI	APICE	SAB	FED
10	ASD ATL. FOIANO	COMUNALE	FOIANO DI VAL.	SAB	FED
11	ASD CASTELFRANCO CALCIO	D'ONOFRIO	CASTELFRANCO M.	SAB	FED
12	ASD SPORTING PIETRELCINA B	COMUNALE	PIETRELCINA	DOM	FED
13	ASD SPORTING PAGO VEIANO 11 B	COMUNALE	PAGO VEIANO	SAB	FED